

## Sicurezza sul lavoro

### Nota informativa sulle norme oggetto di rilevazione Indagine CATI

<b>Obblighi informativi oggetto di rilevazione</b>	<b>Numero quesito</b>
Predisposizione e aggiornamento del registro infortuni	1.1 e 1.2
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	2.1 e 2.2
Denuncia di infortunio	3.1
Denuncia di malattia professionale	4.1
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)	4.2
Sottoposizione degli addetti a visita del medico competente	4.3
Comunicazione impiego agenti biologici gruppi 2, 3, 4	4.4
Notifica nuovi insediamenti produttivi	4.5
Dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche	4.6

## Predisposizione e aggiornamento del registro infortuni

➤ **Sintesi dell'obbligo:** redazione e aggiornamento di un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni dei lavoratori che determinano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre a quello dell'evento.

➤ **Autorità competente:** Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, Direzioni Provinciali del Lavoro.

➤ **Soggetti obbligati:** il datore di lavoro che impiega, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, almeno un lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività svolta dal lavoratore o dell'unità produttiva in cui questo opera.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** il registro, intestato alla azienda cui si riferisce, è articolato in 11 colonne, in cui sono indicati il numero d'ordine dell'infortunio, la data di infortunio, la data di ripresa del lavoro, il cognome e nome dell'infortunato, l'età, il reparto e qualifica professionale, la descrizione della causa e delle circostanze dell'infortunio, la natura e sede della lesione, le conseguenze dell'infortunio, i giorni di assenza per inabilità temporanea, la percentuale di invalidità permanente. La scheda di registrazione, qualora si ricorra ad una procedura automatizzata, è articolata in tanti campi quante sono le colonne del registro infortuni.

➤ **Frequenza e tempi:** deve essere predisposto e vidimato un nuovo registro infortuni in caso di:

1. avvio di una nuova attività con sede stabile;
2. spostamento della sede stabile o l'unità produttiva nel territorio di altra ASL;
3. smarrimento o deterioramento del precedente registro.

**N.B.:** La regione Lombardia ha abolito l'obbligo della vidimazione del registro infortuni il quale dovrà in ogni caso essere istituito e conservato a cura del datore di lavoro.

➤ **Fonte:** d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 53, comma 6; d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. "o"; d.m. 12 settembre 1958; d.m. 10 agosto 1984; circ. Min. lav. 3 febbraio 1959, n. 537; d.m. 5 dicembre 1996.

## Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

➤ **Sintesi dell'obbligo:** redazione di un documento che esponga dettagliatamente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, i criteri adottati per la valutazione e le misure di prevenzione e protezione che si intendono porre in essere. La valutazione ricomprende anche rischi particolari come quelli collegati allo stress da lavoro-correlato (secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004) e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001) o i lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità.

➤ **Autorità competente:** ASL; Direzioni provinciali del lavoro; Inail; VVF.; Ispesl; Arpa. Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono: Corpo delle miniere; Uffici di sanità aerea e marittima; Autorità marittime, portuali ed aeroportuali; Carabinieri; Polizia di Stato; Vigili urbani.

➤ **Soggetti obbligati:** tutti i datori di lavoro sono tenuti alla valutazione dei rischi. Tuttavia quelli che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione della valutazione di rischi (e sono quindi esentati dall'obbligo di redigere il relativo Documento).

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** anagrafica aziendale; individuazione delle figure aziendali; individuazione del Servizio di prevenzione e protezione; individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze; eventuale nomina del medico competente; modalità di effettuazione della valutazione dei rischi; criteri adottati per la valutazione dei rischi; analisi dei luoghi e delle attività svolte; individuazione dei rischi presenti e da cosa derivano (attività svolte, uso delle dotazioni di lavoro, uso di agenti pericolosi); misure da attuare per ogni singolo rischio; istruzioni per gli addetti; procedure di emergenza; dispositivi di protezione individuale; informazione, formazione ed addestramento.

➤ **Frequenza e tempi:** la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento avviene:

- 1) per la prima volta in concomitanza con l'avvio delle attività lavorative;
- 2) in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 3) in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- 4) a seguito di infortuni significativi;
- 5) quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

E' inoltre tenuta alla redazione del documento l'impresa che, dopo aver avviato l'attività con meno di 10 addetti, raggiunga o superi nel tempo la soglia dei 10 addetti prevista dalla normativa.

➤ **Fonte:** d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), articoli 2, 15, 17, 18, 28.

## Denuncia di infortunio

➤ **Sintesi dell'obbligo:** compilazione ed invio di una denuncia, a fini assicurativi, che individua il soggetto coinvolto in un infortunio, con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni, e le relative circostanze in cui si è verificato. Per la trasmissione della denuncia, sono previste due modalità: invio postale e compilazione sul sito internet Inail.

➤ **Autorità competente:** INAIL, Autorità locale di Pubblica Sicurezza<sup>1</sup>; Direzione provinciale del lavoro.

➤ **Soggetti obbligati:** datori di lavoro privati soggetti all'assicurazione INAIL.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** la denuncia deve indicare le generalità del lavoratore infortunato; le generalità del datore di lavoro; i dati retributivi del lavoratore infortunato relativi ai quindici giorni precedenti all'infortunio (ore lavorative e salario percepito); la descrizione dell'infortunio, con l'indicazione di luoghi, tempi, cause e circostanze, lesioni ricevute, presenza di testimoni, le conseguenze probabili dell'infortunio.

➤ **Frequenza e tempi:** in occasione di ogni incidente sul lavoro, la denuncia e la relativa copia per l'Autorità locale di P.S. devono essere inviate entro due giorni da quello in cui è stato ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni. Qualora si tratti di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta tramite telegramma entro ventiquattro ore dall'infortunio.

➤ **Fonte:** d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lett. r); d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, artt. 53 - 54; circolare INAIL n. 51/88; delibera CS-INAIL n. 446 del 17 giugno 2004; d.m. 15 luglio 2005; circolare INAIL 11 ottobre 2005, n.44; nota Ministero del Lavoro 25/segr/006587 del 21 maggio 2008.

---

<sup>1</sup> Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d'infortunio deve essere presentata al Sindaco.

## Denuncia di malattia professionale

➤ **Sintesi dell'obbligo:** compilazione ed invio di una denuncia, a fini assicurativi, che individua il soggetto affetto da malattia professionale e descrive le relative circostanze in cui è stata contratta la malattia.

➤ **Autorità competente:** INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro.

➤ **Soggetti obbligati:** datori di lavoro privati soggetti all'assicurazione INAIL.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** la denuncia deve indicare le generalità del lavoratore ammalato; le generalità del datore di lavoro; i dati retributivi del lavoratore ammalato relativi ai quindici giorni precedenti; la descrizione della malattia, con l'indicazione di tempi, cause e circostanze, visite mediche effettuate, misure di sicurezza e prevenzione adottate. Il certificato medico deve indicare il domicilio o il luogo di ricovero dell'ammalato e contenere una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dal lavoratore stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

➤ **Frequenza e tempi:** la denuncia deve essere inviata entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro della manifestazione della malattia professionale.

➤ **Fonte:** d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, artt. 52 - 53 - 54.

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

➤ **Sintesi dell'obbligo:** l'obbligo informativo consiste nell'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti dall'interferenza<sup>2</sup> delle lavorazioni. Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ed è allegato al contratto di appalto o di opera.

➤ **Autorità competente:** ASL; Direzioni provinciali del lavoro; Inail; VV.F.; Ispesl; Arpa. Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono: Corpo delle miniere; Uffici di sanità aerea e marittima; Autorità marittime, portuali ed aeroportuali; Carabinieri; Polizia di Stato; Vigili urbani; Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

➤ **Soggetti obbligati:**

Datore di lavoro committente, compresi i subappaltatori<sup>3</sup>, per lavori da eseguirsi presso l'impresa o comunque nell'ambito del ciclo produttivo del committente.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** anagrafica aziendale, identificazione dei soggetti coinvolti; descrizione del lavoro da svolgere, ubicazione delle strutture; individuazione dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, prevenzione e protezione; caratteristiche tecniche e descrizione delle attività; gestione dell'emergenza e pronto soccorso; metodologia di valutazione dei rischi interferenziali; individuazione e valutazione dei rischi da interferenza; misure idonee a eliminare o ridurre i rischi da interferenza; definizione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (da effettuarsi da parte dell'appaltatore/lavoratore autonomo mentre il committente verifica la congruità).

➤ **Frequenza e tempi:**

La valutazione effettuata in fase di appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

➤ **Fonte:** D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 26, 18 c. 1, lett. p, 29 c. 4, 50 c. 5; determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3/2008 del 5 marzo 2008; circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007.

---

<sup>2</sup> La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008 ha chiarito che: "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti". Le disposizioni relative al DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

<sup>3</sup> La circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 2007 ha fornito i seguenti chiarimenti. Nella nozione di appalto si ricomprende anche l'ipotesi di subappalto nonché di "fornitura e posa in opera di materiali". L'obbligo a carico del datore di lavoro committente trova applicazione in tutti gli appalti c.d. "interni" nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, ma anche nel caso di lavori o servizi rientranti "nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima". Quindi sussiste l'obbligo di elaborazione del DUVRI anche nel caso di appalti "extra-aziendali" che risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio.

Sono tuttavia da escludersi le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente.

L'atto di indirizzo dell'AVCP ha indicato come esclusi preventivamente dalla redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la procedura stessa, come per esempio la consegna di materiali o prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel Piano di sicurezza e coordinamento);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione della stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio la progettazione, la direzione lavori, i collaudi, ecc., anche effettuati presso la Stazione appaltante.

## **Sottoposizione degli addetti a visita del medico competente**

➤ **Sintesi dell'obbligo:** ai fini della redazione e dell'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio, ogni lavoratore sotto sorveglianza sanitaria, deve essere sottoposto a visita del medico competente.

➤ **Autorità competente:** ISPESL; Ministero della salute, ASL.

➤ **Soggetti obbligati:** medico competente.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** nella cartella sanitaria e di rischio vanno riportate le informazioni indicate nell'allegato 3A del Testo Unico: dati sanitari ed occupazionali, rischi a cui è sottoposto il lavoratore, dati di esposizione<sup>4</sup>.

➤ **Fonte:** D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 25, c.1 lett. c, d, e, h; art. 41, c. 5; art. 53; art. 186; art. 230; art. 243; art. 260; art. 280; allegato 3A, Deliberazione del Garante per la Protezione dei dati personali del 23 novembre 2006, n. 53.

---

<sup>4</sup> In caso di attività che comportano esposizione ad agenti fisici vanno inclusi i valori di esposizione individuali (comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione); in caso di esposizione ad agenti chimici, devono essere inclusi i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

## Comunicazione impiego agenti biologici gruppi 2, 3, 4

➤ **Sintesi dell'obbligo:** redazione di una notizia dell'avvio di attività che comportino l'uso di agenti biologici dei gruppi 2 (moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo), 3 (elevato rischio individuale, basso rischio collettivo), 4 (elevato rischio individuale e collettivo).

➤ **Autorità competente:** organo di vigilanza competente per territorio.

➤ **Soggetti obbligati:** il datore di lavoro.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** nome, indirizzo dell'azienda e suo titolare; documento di valutazione del rischio (di cui all'art. 271) o copia della specifica documentazione prevista per le ipotesi di presenza di microrganismi geneticamente modificati ai quali si applichino determinati livelli di contenimento di cui all'allegato IV, d.lgs. n. 206/2001.

➤ **Frequenza e tempi:**

- 30 giorni prima dell'inizio dei lavori,
- nuova comunicazione in caso di mutamenti nelle lavorazioni che comportano variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro o si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

➤ **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 269.

## Notifica nuovi insediamenti produttivi

- **Sintesi dell'obbligo:** redazione di una notifica relativa alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali con più di 3 lavoratori.
  
- **Autorità competente:** ASL territorialmente competente.
  
- **Soggetti obbligati:** titolare dell'azienda o suo rappresentante legale.
  
- **Contenuto informativo dell'obbligo.** Nella notifica deve essere indicata:
  1. la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
  2. la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
  
- **Frequenza e tempi:** prima dell'avvio dei lavori di costruzione, ampliamento o ristrutturazione.
  
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 67.

## Dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

- **Sintesi dell'obbligo:** Redazione di una dichiarazione di conformità per gli impianti di messa a terra entro trenta giorni dalla loro messa in esercizio.
  
- **Autorità competente:** ISPESL, ASL o ARPA territorialmente competente oppure Sportello Unico per le Attività Produttive
  
- **Soggetti obbligati:** datori di lavoro
  
- **Contenuto informativo dell'obbligo:** il modulo di trasmissione contiene i dati identificativi del datore di lavoro, della ditta e le caratteristiche generali dell'impianto, mentre la dichiarazione di conformità contiene le risultanze della verifica eseguita dall'installatore dell'impianto ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
  
- **Frequenza e tempi:** entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.
  
- **Fonte:** d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 86; d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, art. 2.